

**MEMORANDUM
D'INTESA**

**JERSEY
FINANCIAL
SERVICES
COMMISSION**

**COMMISSIONE
NAZIONALE PER LE
SOCIETA' E LA BORSA
ITALIA**

IN MATERIA DI COOPERAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

MEMORANDUM D'INTESA

La Jersey Financial Services Commission ("JFSC") e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB");

Considerando, alla luce della crescente importanza e frequenza delle operazioni effettuate da istituzioni finanziarie e investitori sui mercati internazionali di valori mobiliari, la necessità di assistenza reciproca, aiuto e scambio di informazioni al fine di facilitare l'esercizio delle rispettive funzioni nei settori di seguito indicati;

Considerando l'importanza di garantire l'applicazione e il rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia di valori mobiliari applicabili in Italia e in Jersey;

Desiderando instaurare la più ampia assistenza reciproca, aiuto e scambio di informazioni, al fine di facilitare lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite nei rispettivi Stati e al fine di garantire l'applicazione e il rispetto delle leggi e dei regolamenti;

Hanno raggiunto la seguente intesa:

ARTICOLO 1: FINALITA' DELL'INTESA

La finalità di questo Memorandum d'Intesa (di seguito anche "Intesa") è quella di stabilire, tra le Autorità amministrative di seguito indicate, una procedura di reciproca assistenza che consenta loro di svolgere le funzioni ad esse attribuite nei rispettivi Stati e di assicurare l'integrità dei mercati di valori mobiliari, in particolare mediante un meccanismo di mutua cooperazione, assistenza e scambio di informazioni, incluse quelle che:

- a) istituiscono e proteggono i diritti degli investitori ad ottenere informazioni tempestive ed accurate riguardanti gli emittenti di valori mobiliari;
- b) vietano l'uso abusivo di informazioni riservate ed altre pratiche di manipolazione del mercato ed impongono sanzioni;
- c) assicurano il rispetto, da parte di tutti i soggetti operanti nel mercato, delle leggi e dei regolamenti disciplinanti le procedure e l'organizzazione del mercato;
- d) assicurano il rispetto, da parte di tutti gli operatori professionali operanti nel settore dei valori mobiliari e degli investimenti in titoli, delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le loro professioni ed il loro operare sul mercato mobiliare, comprese le leggi ed i regolamenti riguardanti il conferimento e l'esecuzione di ordini o la gestione di portafogli mobiliari individuali o collettivi;
- e) assicurano che tutti gli operatori del mercato si conformino, all'inizio e nel tempo, ai requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione ad operare in Italia e/o in Jersey.

ARTICOLO 2: DEFINIZIONI

Ai fini della presente Intesa:

1. "Autorità" indica:

- (a) Jersey Financial Services Commission (JFSC);
- (b) Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob).

2. "Autorità richiesta" indica l'Autorità cui è rivolta una richiesta di assistenza ai sensi della presente Intesa.
3. "Autorità richiedente" indica l'Autorità che formula una richiesta di assistenza ai sensi della presente Intesa.
4. "Persona" indica ogni persona fisica e giuridica, fiduciaria o associazione.
5. "Valore mobiliare" indica azioni, obbligazioni, titoli di debito negoziabili, contratti *futures*, altri prodotti derivati, opzioni e qualsiasi prodotto finanziario, o qualsiasi altro diritto, contratto o strumento che rientri nelle competenze delle Autorità.
6. "Emittente" indica ogni persona che emetta o proponga di emettere valori mobiliari.
7. "Mercato mobiliare" indica una borsa valori o qualsiasi altro mercato, compresi i mercati non regolamentati ("*over-the-counter*") per azioni, obbligazioni, titoli di debito, opzioni o qualsiasi altro titolo riconosciuto, disciplinato o controllato dalle Autorità.
8. "Investitore" indica ogni persona che direttamente o indirettamente abbia, detenga o collochi un ordine per l'acquisizione di valori mobiliari.
9. "Operatori che esercitano la propria attività nel mercato mobiliare" indica ogni persona che eserciti attività d'acquisto, vendita, trasferimento, compensazione e liquidazione avente ad oggetto valori mobiliari; raccolta, esecuzione o trasmissione di ordini, conferiti da investitori, aventi ad oggetto l'acquisto o la vendita di valori mobiliari; la gestione in proprio o per conto terzi di portafogli, individuali o collettivi, di valori mobiliari; o consulenza a terzi in questo settore; e
10. "Leggi e regolamenti" indica le disposizioni di legge e regolamento ed altre disposizioni normative applicabili in Jersey ed in Italia.

ARTICOLO 3: AMBITO DI APPLICABILITA' DELL'INTESA

Le Autorità intendono prestarsi reciprocamente la massima assistenza possibile, nei limiti consentiti dalla propria legislazione, al fine di agevolare lo scambio di informazioni tra esse in relazione a fatti inerenti ad indagini tese ad accertare se una persona abbia violato leggi o regolamenti in materia di valori mobiliari in vigore nello Stato dell'Autorità richiedente. A tal fine, e conformemente alla presente Intesa, esse:

- a) comunicheranno ogni informazione in loro possesso;
- b) assumeranno dichiarazioni da persone;
- c) acquisiranno documenti da persone.

L'assistenza potrà essere fornita soltanto nell'ambito delle procedure previste dalle norme in vigore nella giurisdizione dell'Autorità richiesta, inclusi gli accordi internazionali ratificati.

ARTICOLO 4: PRINCIPI GENERALI

Questa Intesa costituisce la base per la cooperazione tra le Autorità e non crea obblighi vincolanti di diritto internazionale, né modifica o si pone al di sopra di qualsiasi disposizione di legge, di regolamento o altra disposizione normativa in vigore o applicabile in Jersey o in

Italia. L'Intesa non conferisce alcun diritto a terzi, né riguarda alcuna altra intesa. L'applicazione delle disposizioni della presente Intesa sarà conforme alle disposizioni di legge, di regolamento ed alle convenzioni vigenti nelle rispettive giurisdizioni delle Autorità e nell'ambito delle rispettive risorse delle Autorità, e non contrasterà con l'interesse pubblico della giurisdizione dell'Autorità richiesta.

Ai sensi di questa Intesa l'assistenza può essere negata quando:

- a) l'esecuzione della richiesta pregiudichi la sovranità, la sicurezza, gli interessi economici fondamentali, o l'ordine pubblico della giurisdizione dell'Autorità richiesta;
- b) la richiesta non sia conforme alle disposizioni contenute nell'Intesa;
- c) nello Stato dell'Autorità richiesta sia già pendente un procedimento penale per gli stessi fatti e nei confronti delle stesse persone; o le stesse persone siano già state sanzionate definitivamente per le stesse imputazioni dalle competenti Autorità dello Stato dell'Autorità richiesta, a meno che l'Autorità richiedente possa dimostrare che la riparazione o le sanzioni richieste non sarebbero duplicative di quelle già ottenute nello Stato dell'Autorità richiesta.

ARTICOLO 5: RICHIESTE DI ASSISTENZA

Le richieste di assistenza devono essere fatte per iscritto ed indirizzate al funzionario di collegamento dell'Autorità richiesta indicato nell'Allegato A.

La richiesta di assistenza dovrà specificare quanto segue:

- a) il tipo di informazione desiderata dall'Autorità richiedente;
- b) una descrizione generale, sia del caso oggetto della richiesta, sia delle finalità per le quali le informazioni sono richieste, nonché una descrizione della violazione che si ritiene essere stata commessa e dei motivi in possesso dell'Autorità richiedente per supporre che le informazioni richieste siano rilevanti per un'indagine relativamente alla predetta violazione;
- c) le persone fisiche o giuridiche che l'Autorità richiedente ritiene possano essere in possesso delle informazioni, o i luoghi in cui dette informazioni possano essere ottenute, e le ragioni per le quali si potrebbe supporre che dette persone fisiche o giuridiche siano in possesso delle informazioni rilevanti, ove l'Autorità richiedente ne sia a conoscenza;
- d) le leggi o i regolamenti attinenti all'oggetto della richiesta;
- e) il periodo di tempo entro cui rispondere e, se opportuno, l'urgenza.

In caso di urgenza, le richieste di assistenza e le risposte a tali richieste possono essere trasmesse con procedure sommarie o di emergenza, ma devono essere confermate nelle forme previste ai paragrafi 1 e 2 di questo articolo.

ARTICOLO 6: ESECUZIONE DELLE RICHIESTE

Nell'ambito di quanto previsto dalle disposizioni di questa Intesa, l'Autorità richiesta comunicherà all'Autorità richiedente le informazioni già in suo possesso o che la stessa può procurarsi con le modalità che saranno determinate dall'Autorità richiesta, nel rispetto delle norme applicabili nel proprio ordinamento interno.

ARTICOLO 7: UTILIZZO CONSENTITO DELLE INFORMAZIONI

L'Autorità richiedente può usare le informazioni ricevute soltanto:

- a) per gli scopi definiti nella richiesta, incluso l'assicurare il rispetto e l'applicazione delle leggi e dei regolamenti specificati nella richiesta e nelle altre norme ad esse relative;
- b) per gli scopi che rientrano nel quadro generale dell'uso specificato nella richiesta, ivi compresi lo svolgimento di procedimenti sanzionatori civili od amministrativi, o la vigilanza sul mercato, o l'assistenza in procedimenti penali, o l'effettuazione di indagini relative a qualsiasi violazione delle leggi o dei regolamenti specificati nella richiesta.

Per utilizzare le informazioni fornite per qualunque scopo diverso da quelli previsti al paragrafo 1 del presente articolo, l'Autorità richiedente dovrà preventivamente informare l'Autorità richiesta delle sue intenzioni e dovrà consentirle di opporsi a detto utilizzo. Se l'Autorità richiesta si oppone al predetto utilizzo, le informazioni possono essere utilizzate soltanto nel rispetto delle condizioni imposte dall'Autorità richiesta.

ARTICOLO 8: RISERVATEZZA DELLE RICHIESTE E DELLE INFORMAZIONI RICEVUTE

Ciascuna Autorità dovrà tenere riservate, nei limiti consentiti dalla legge, le richieste fatte nell'ambito di operatività dell'Intesa, il contenuto di dette richieste e qualsiasi altra questione derivante dall'applicazione della presente Intesa, incluse le consultazioni tra le Autorità.

L'Autorità richiedente terrà riservate le informazioni ricevute ai sensi della presente Intesa nello stesso grado in cui dette informazioni sarebbero mantenute riservate nel territorio dello Stato dell'Autorità richiesta, ad eccezione del caso in cui le informazioni comunicate debbono essere divulgate per gli usi previsti dall'articolo 7.

L'Autorità richiedente non fornirà le informazioni ricevute a nessun altro senza il preventivo consenso dell'Autorità richiesta.

Le Autorità potranno, previo accordo, derogare ai principi sanciti nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, nei limiti consentiti dalle leggi applicabili a ciascuna Autorità.

ARTICOLO 9: CONTESTAZIONI E CONSULTAZIONI

In caso di contestazioni sul significato di un termine utilizzato nella presente Intesa, le Autorità dovranno definirne il significato tra loro.

Le Autorità riesamineranno regolarmente la fase operativa della presente Intesa e si consulteranno al fine di migliorarne il funzionamento e di risolvere eventuali questioni che potessero insorgere. In particolare, le Autorità si consulteranno su richiesta nel caso in cui:

- a) un'Autorità rifiuti di adempiere ad una richiesta di informazioni presentata ai sensi dell'articolo 5, o ad una richiesta di utilizzare le informazioni sulla base a quanto previsto all'articolo 7, paragrafo 2, della presente Intesa;

- b) vi sia un mutamento nelle condizioni di mercato o nelle leggi o nei regolamenti o qualsiasi altra difficoltà che renda necessario modificare, o ampliare, la presente Intesa al fine del raggiungimento dei suoi scopi.

Le Autorità potranno accordarsi sulle misure di ordine pratico che potrebbero essere necessarie per agevolare l'attuazione e il raggiungimento degli scopi della presente Intesa.

Le Autorità riconoscono che una completa revisione della presenta Intesa potrebbe essere necessaria nel caso in cui la cooperazione che un'Autorità può fornire all'altra risulti inadeguata.

ARTICOLO 10: RIPARTIZIONE DEI COSTI

Se l'Autorità richiesta ritiene di dover sostenere costi ingenti per dare esecuzione ad una richiesta di assistenza presentata ai sensi della presente Intesa, l'Autorità richiesta e l'Autorità richiedente definiranno un accordo per la ripartizione dei costi prima di continuare nell'esecuzione della predetta richiesta di assistenza.

ARTICOLO 11: DURATA

Questa Intesa è stipulata per un periodo indefinito e rimarrà in vigore fin tanto che una delle due Autorità, dopo aver consultato l'altra Autorità, e con un preavviso di almeno trenta giorni, non l'abbia denunciato comunicandolo per iscritto.

ARTICOLO 12: ENTRATA IN VIGORE

Questa Intesa entrerà in vigore alla data della sua firma da parte delle Autorità.


Firmato a Roma il *29 maggio 2003* e a Jersey il *6 June 2003* in due copie in inglese e due in italiano. Entrambe le versioni hanno uguale valore.

PER LA JERSEY FINANCIAL
SERVICES
COMMISSION



Richard Pratt
Direttore Generale

PER LA COMMISSIONE
NAZIONALE PER LE
SOCIETA' E LA BORSA



Luigi Spaventa
Presidente

ALLEGATO A

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA (CONSOB)

Carlo Biancheri
Direttore dell'Ufficio Relazioni Internazionali
Via G.B.Martini, 3,
00198 Roma
Italia
Tel: +39 06 8477381
Fax: +39 06 8477763
E-mail: c.biancheri@consob.it

JERSEY FINANCIAL SERVICES COMMISSION

Helen Hatton
Vice Direttore Generale
P.O. Box 267
Nelson House
David Place
St. Helier, Jersey JE4 8TP
Tel.: 44 1534 822 000
Fax.: 44 1534 822 001
E-mail: info@jerseyfsc.org